



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 10 luglio 1947, n. 1442, con il quale l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) riceve riconoscimento giuridico e ne viene approvato lo Statuto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

CONSIDERATO che il suddetto decreto legislativo n. 229 del 2011 dispone, all'articolo 2, l'obbligo di monitoraggio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali verso la BDAP - Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, e, in particolare, l'articolo 55 che ha istituito presso il già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che reca il codice dei contratti pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, che ha istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nel Paese (c.d. Fondo investimenti);

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

sismici del 2016 e del 2017, e, in particolare, l'articolo 18-*bis* in materia di realizzazione del progetto "Casa Italia" e di attribuzione di competenze alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha rifinanziato il citato Fondo di cui al predetto articolo 1 comma 140 della legge n. 232 del 2016 e, in particolare i commi 1072, 1073, 1074;

VISTO, altresì in particolare, il comma 1075, del richiamato articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, che stabilisce che, al fine del monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo investimenti e dell'effettivo utilizzo delle risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e una previsione aggiornata sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici e, in particolare, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6;

VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, e, in particolare, l'articolo 9-*undecies* recante modifiche all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, concernente l'individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, concernente l'approvazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento «Casa Italia» ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1 del citato decreto-legge 9



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare l'articolo 12- bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che il succitato decreto stanziava, tra l'altro, risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per investimenti in "*Difesa del suolo, dissesto idrogeologico*", pari a 230 milioni di euro complessivi per il periodo 2018-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL, con il quale è stato istituito il capitolo n. 907 "*Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018*", iscritto nel C.D.R. 1 "Segretariato generale" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante modifiche all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 2020 e per il triennio 2020-2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, riporta al capitolo n. 907 risorse finanziarie per l'anno 2020 pari a euro 117.314.962,00;

CONSIDERATO che il decreto del Segretario Generale del 12 ottobre 2020 n. 261/BIL ha disposto una variazione in aumento dello stanziamento del sopra citato capitolo n. 907 mediante prelevamento dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo complessivo di euro 110.000.000,00;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 n. 362/BIL ha disposto sul predetto capitolo n. 907 "*Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018*", una variazione compensativa in diminuzione, in termini di competenza e di cassa, per 7.086.638,00 euro per l'anno 2020, portando le risorse complessivamente stanziate, per il medesimo anno 2020, a euro 220.228.324,00;

CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie pari a 220.228.324,00 sono state riportate nel capitolo n. 907 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante il regolamento di disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019, adotta il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale (Piano ProteggItalia), articolandolo in vari ambiti di intervento e correlate misure ed azioni attuative;

G



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il citato Piano ProteggItalia prevede:

- a) con l'Azione 1, ai fini di un tempestivo avvio e di un più elevato livello di operatività, la predisposizione di un Piano stralcio 2019 costituito da elenchi di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel corso dell'anno, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, la cui selezione è operata, senza la stipula di accordi di programma, in deroga ai criteri del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015;
- b) con l'Azione 26, che una quota parte delle risorse sia destinata a coprire le spese di progettazione, a prescindere dal fondo progettazione;

CONSIDERATO che i Consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono, tra l'altro, alla realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di opere di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo e di intervento di salvaguardia ambientale e svolgono, quindi, un'attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile;

CONSIDERATO che con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica n. 35 del 24 luglio 2019, è stato approvato il "Piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal già Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

RITENUTO di cogliere l'opportunità costituita dalla clausola di flessibilità prevista dall'azione 1 del Piano ProteggItalia per rimettere in efficienza opere idrauliche destinate a una pluralità di obiettivi, fra cui la difesa del suolo, la regimazione delle acque e l'equilibrio ecologico dei corpi idrici;

TENUTO CONTO, al fine di non incorrere nelle possibili difficoltà nella gestione delle procedure tecnico-amministrative di realizzazione degli interventi, della necessità di poter contare su un'elevata capacità e qualità della progettazione tecnica degli interventi di infrastrutture, opere e servizi ambientali in generale;

RAVVISATA l'opportunità di acquisire l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018;

VISTA l'intesa della Conferenza unificata acquisita nella seduta del 20 maggio 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Pres. Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse disponibili, per l'anno 2021, sul capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "*Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018*", pari a 220.228.324,00 euro, a



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per essere destinate a interventi finalizzati, tra l'altro, alla rimessa in efficienza di opere idrauliche.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo gli indicatori di riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 citato in premessa, come risultante dall'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.
3. Le risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti di cui all'allegato 1, sono destinate a interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive, secondo i criteri di priorità di cui all'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi e tenuto, altresì, conto dell'Azione 26 del Piano ProteggItalia, una quota, fino al 15 per cento, delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma, come risultante dall'allegato 1 del presente decreto, può essere destinata a coprire le spese di adeguamento della progettazione degli interventi.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, entro 15 giorni dalla registrazione del presente decreto, provvede all'impegno delle risorse in favore di ciascuna Regione e Provincia autonoma, nei limiti di quanto indicato nell'allegato 1.
6. Entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome, sentiti contestualmente le ANCI regionali e i Consorzi di bonifica per quanto riguarda il finanziamento di interventi di rimessa in efficienza delle opere di loro competenza, predispongono gli elenchi degli interventi e degli adeguamenti progettuali da finanziare, stilando apposite graduatorie secondo i criteri di priorità di cui all'allegato 2. Entro il medesimo termine, le Regioni e le Province autonome inseriscono i predetti elenchi in una apposita sezione separata della piattaforma ReNDIS-web (Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo) e li presentano alle Autorità di bacino distrettuale, ai fini del parere di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi o gli adeguamenti progettuali a carattere interregionale possono essere suddivisi tra più elenchi, previo coordinamento tra le Regioni e/o le Province autonome interessate. Gli interventi devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, i pareri previsti dal presente decreto in capo alle Autorità di bacino distrettuale devono intendersi sostituiti da attestazioni delle medesime Province autonome circa il rispetto e la coerenza delle proposte progettuali rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

7. Il parere delle Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 6 è reso entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco, decorso il quale, senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministero della transizione ecologica, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, nomina tempestivamente un Commissario "ad acta", che provvede entro e non oltre i successivi 30 giorni. L'Autorità verifica, seppure in via preliminare, con eventuali prescrizioni per la fase esecutiva, che gli interventi rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corpi idrici come riportato all'articolo 4, punto 7, 8 e 9, della direttiva quadro "Acque" (DIR/2000/60/CE).
8. Entro 15 giorni dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino, ove previsto, le Regioni e le Province autonome approvano gli elenchi degli interventi e degli adeguamenti progettuali di cui al comma 6, integrati da una relazione tecnica che indichi, per ciascuno degli interventi ed adeguamenti progettuali, gli elementi di cui all'allegato 3, che è parte integrante del presente decreto, e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, indicando un referente unico per ciascuna Regione e Provincia autonoma, unitamente all'impegno a fornire al medesimo Dipartimento tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio. Le informazioni indicate ai numeri 1), 2), 4), 5), 6), e 7) dell'allegato 3 sono verificate attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le Amministrazioni titolari della piattaforma RENDIS Web e del sistema di cui al citato decreto legislativo n. 229 del 2011 concordano le modalità migliori al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi e di garantire l'attuazione del principio di unicità dell'invio delle informazioni.
9. L'attuazione degli interventi e degli adeguamenti progettuali è assicurata dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle Province autonome.
10. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, previa verifica della presenza dei CUP identificativi degli interventi e degli ulteriori elementi della relazione tecnica di cui all'allegato 3, anche attraverso il sistema di cui al citato decreto legislativo n. 229 del 2011, trasferisce le risorse mediante versamento sulle contabilità speciali, intestate ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari di cui al citato articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e alle Province autonome, secondo la seguente procedura: 40 per cento dell'importo complessivo finanziato entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi trasmessi, ai sensi del comma 8, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma; 50 per cento dell'importo complessivo finanziato, su richiesta dei soggetti attuatori di cui al comma 9, purché corredata dalla documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese sostenute per i rispettivi interventi in misura non inferiore all'80 per cento della precedente anticipazione; 10 per cento dell'importo complessivo finanziato, su richiesta dei soggetti attuatori di cui al comma 9, purché corredata dalla documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli stessi, delle spese



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

sostenute per i rispettivi interventi in misura non inferiore all'80 per cento delle precedenti anticipazioni. Le richieste di finanziamento da parte delle Regioni e delle Province autonome dovranno essere inviate in formato elettronico all'indirizzo casaitalia@pec.governo.it. È consentito l'utilizzo delle economie accertate su interventi conclusi, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli interventi, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Le informazioni relative alla liquidazione delle precedenti anticipazioni, il saldo degli importi approvati e le eventuali economie sono ricavate dal sistema di cui al citato decreto legislativo n. 229 del 2011.

11. Le Regioni e le Province autonome trasmettono, entro il 15 luglio di ogni anno a decorrere dal 2021, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi o degli adeguamenti progettuali finanziati e una previsione aggiornata sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché sulle principali criticità riscontrate. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia provvede a trasmettere, entro il 15 settembre di ogni anno a decorrere dal 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, la relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale relazione si basa sulle informazioni riscontrabili dal sistema di cui al citato decreto legislativo n. 229 del 2011.
12. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e della loro erogazione ai sensi del presente decreto, i soggetti attuatori di cui al comma 9 verificano, attraverso il sistema di cui al citato decreto legislativo n. 229 del 2011, la coerenza della spesa con l'espletamento delle fasi relative alla progettazione e alla realizzazione degli interventi. In caso di mancato avvio degli interventi nel rispetto dei termini del cronoprogramma di cui al n. 5 dell'allegato 3, le Regioni e le Province autonome possono procedere, entro 18 mesi dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 8, alla rimodulazione degli interventi, dandone comunicazione entro i successivi 15 giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia. Tutte le Amministrazioni interessate hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati del sistema di cui al citato decreto legislativo n. 229 del 2011, tramite un profilo dedicato.
13. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma, **18 GIU 2021**

**p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Pres. Roberto Garofoli)**

6
2

ALLEGATO 1

Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale			
Regione	Riparto (%)	Risorse disponibili (€)	Importo massimo per adeguamenti della progettazione (15%) (€)
Abruzzo	3,6486%	8.035.250,63	1.205.287,59
Basilicata	3,0332%	6.679.965,52	1.001.994,83
Calabria	4,4284%	9.752.591,10	1.462.888,67
Campania	6,0406%	13.303.112,14	1.995.466,82
Emilia-Romagna	7,8352%	17.255.329,64	2.588.299,45
Friuli Venezia Giulia	2,6809%	5.904.101,14	885.615,17
Lazio	6,0941%	13.420.934,29	2.013.140,14
Liguria	2,6736%	5.888.024,47	883.203,67
Lombardia	9,4825%	20.883.150,82	3.132.472,62
Marche	3,2915%	7.248.815,28	1.087.322,29
Molise	1,6417%	3.615.488,40	542.323,26
PA Bolzano	1,9507%	4.295.993,92	644.399,09
PA Trento	1,8123%	3.991.197,92	598.679,69
Piemonte	7,6010%	16.739.554,91	2.510.933,24
Puglia	6,0899%	13.411.684,70	2.011.752,71
Sardegna	5,9402%	13.082.002,90	1.962.300,44
Sicilia	7,6607%	16.871.031,22	2.530.654,68
Toscana	7,7447%	17.056.023,01	2.558.403,45
Umbria	2,6384%	5.810.504,10	871.575,62
Valle D'Aosta	1,3448%	2.961.630,50	444.244,58
Veneto	6,3670%	14.021.937,39	2.103.290,61
TOTALE ITALIA	100,0000%	220.228.324,00	33.034.248,60

ALLEGATO 2

CRITERI DI PRIORITA'

Ai fini della predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, le Regioni e le Province autonome tengono conto dei seguenti criteri per la definizione della priorità degli interventi:

- a) la coerenza con la pianificazione di bacino;
- b) l'inclusione in territori per cui siano stati emanati provvedimenti statali o regionali, ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: l'intervallo di tempo intercorso dall'evento non può superare i cinque anni;
- c) il livello di progettazione disponibile, come verificabile dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, con priorità, a parità di gravità del rischio, ai progetti suscettibili di essere posti a base di gara, anche con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) per gli interventi di rimessa in efficienza di opere idrauliche e di bonifica: elevato miglioramento previsto di efficienza dell'opera a seguito dell'intervento;
- e) elevato livello di esposizione dei beni che si intende salvaguardare e conseguenti benefici attesi dall'esecuzione dell'intervento, compresa la riduzione del rischio residuo.

Negli elenchi si dovrà dare assoluta priorità a quegli interventi che rispettano tutti i cinque criteri sopra indicati e, a seguire, a quegli interventi che rispettano il maggior numero di essi.

ALLEGATO 3

RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 8, del presente decreto dovrà indicare, per ciascuno degli interventi e adeguamenti progettuali, i seguenti elementi:

- 1) codice unico di progetto - CUP;
- 2) luogo fisico di esecuzione dell'intervento;
- 3) indicazione della priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico della Regione o Provincia autonoma;
- 4) costo dell'intervento;
- 5) cronoprogramma dell'intervento;
- 6) indicazione della tipologia di intervento e cioè se si tratti di completamento tecnico funzionale di opere già realizzate o in corso di realizzazione - la cui esecuzione consente la piena funzionalità del sistema idraulico - ovvero di opere la cui funzionalità è autonoma e completa; in entrambi i casi le opere devono essere identificate dal CUP e, per le opere già in corso di realizzazione, devono essere indicati lo stato di attuazione fisico e finanziario e il costo residuo;
- 7) indicazione dell'eventuale presenza di cofinanziamenti per la compiuta realizzazione dell'opera;
- 8) attestazione circa l'assenza di finanziamenti già disposti nell'ambito di altri programmi per i medesimi interventi.



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 18/06/2021, con oggetto PRESIDENZA - DPCM recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste dal capitolo 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0036146 - Ingresso - 07/07/2021 - 15:02 ed è stato ammesso alla registrazione il 29/07/2021 n. 2028

Il Magistrato Istruttore

LUISA D'EVOLI
(Firmato digitalmente)

